Gazzetta ufficiale

L 10

44º anno

13 gennaio 2001

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Legislazione

C	* -
Somm	ario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 57/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 58/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la ventesima gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999	3
Regolamento (CE) n. 59/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 239ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90	4
Regolamento (CE) n. 60/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 67ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97	
Regolamento (CE) n. 61/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2281/2000	7
Regolamento (CE) n. 62/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2282/2000	8
Regolamento (CE) n. 63/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2283/2000	Ģ
Regolamento (CE) n. 64/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2284/2000	10
Regolamento (CE) n. 65/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2285/2000	11
Regolamento (CE) n. 66/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine	12

Prezzo: 19,50 EUR (segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Sommario (segue)	Regolamento (CE) n. 67/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la 259 ^a gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89	8
	* Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione	C
	* Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)	0
	* Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese	3
	Regolamento (CE) n. 71/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che stabilisce, per il mese di dicembre 2000, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero	3
	Regolamento (CE) n. 72/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	5
	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	_
	Consiglio	
	2001/34/CE:	
	* Decisione del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1999/2000	7
	Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1999/2000	9
	Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1999/2000	4
	2001/35/CE:	
	* Decisione n. 4/2000 del Consiglio di associazione UE-Lituania, del 13 dicembre 2000, recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Repubblica di Lituania al programma di azione comunitario «Gioventù»	5

Commissione

2001/36/CE:

Sommario (segue)	2001/37/CE:
	* Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2000, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di gasteropodi marini originari della Giamaica (¹) [notificata con il numero C(2000) 4080]
	2001/38/CE:
	* Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2000, recante modifica della decisione 97/20/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini (¹) [notificata con il numero C(2000) 4083]
	2001/39/CE:
	* Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2000, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Repubblica ceca (1) [notificata con il numero C(2000) 4085]
	2001/40/CE:
	* Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2000, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana (¹) [notificata con il numero C(2000) 4086]
	Rettifiche

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 57/2001 DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 2001

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 (²), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.

⁽¹) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. (²) GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	99,2
	204	38,7
	624	73,1
	999	70,3
0707 00 05	052	106,3
	628	150,8
	999	128,6
0709 90 70	052	93,7
	204	69,6
	999	81,7
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	49,7
	204	52,7
	220	41,9
	999	48,1
0805 20 10	052	67,5
	204	84,9
	624	63,6
	999	72,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,		
0805 20 90	052	82,1
	204	78,5
	624	81,1
	999	80,6
0805 30 10	052	67,9
	220	60,1
	600	62,1
	999	63,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	38,1
	400	84,6
	404	83,8
	720	123,4
	728	73,8
	999	80,7
0808 20 50	052	189,0
	400	87,6
	999	138,3

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 58/2001 DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 2001

che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la ventesima gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 della Commissione (2), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2099/2000 (4), stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

- A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.
- Le misure previste dal presente regolamento sono (3) conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la ventesima gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 9 gennaio 2001, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.

GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10. GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. GU L 249 del 4.10.2000, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 59/2001 DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 2001

che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 239ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 (2), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/ 1999 (4), gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinazione.
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 239ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

— importo massimo dell'aiuto: 117 EUR/100 kg, — cauzione della destinazione: 129 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.

GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10. GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 60/2001 DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 2001

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 67^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento 1670/2000 (2), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 (4), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

Le misure previste dal presente regolamento sono (2) conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 67ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.

GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10. GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 gennaio 2001, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 67ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

						(LUN, 100 kg)
Formula		A		В		
	Modo di utilizza	zione	Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo Burro	Nello stato in cui si trova	_	_	_	_	
di vendita	≥ 82 %	Concentrato	_	_	_	_
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	_	_	_	_
		Concentrato	_	_	_	_
	Burro ≥ 82 %		95	91	95	91
Importo massimo			92	88	_	88
dell'aiuto Burro concentr		rato	117	113	117	113
Crema		_	_	40	38	
Burro		105	_	105	_	
Cauzione di trasformazione	Rurro concentrato		129	_	129	_
Crema		_	_	44	_	

REGOLAMENTO (CE) N. 61/2001 DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 2001

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2281/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 2281/2000 della Commissione (3) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di
- A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 (2) della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 (5), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

- L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 5 all'11 gennaio 2001, è fissata una restituzione massima pari a 215,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2281/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.

GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3. GU L 260 del 14.10.2000, pag. 7. GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 62/2001 DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 2001

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2282/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 2282/2000 della Commissione (3) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di
- A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 (2) della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 (5), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

- L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 5 all'11 gennaio 2001, è fissata una restituzione massima pari a 205,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2282/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.

GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3. GU L 260 del 14.10.2000, pag. 10. GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 63/2001 DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 2001

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2283/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 2283/2000 della Commissione (3) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di
- A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 (2) della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 (5), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

- L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 5 al 11 2001, è fissata una restituzione massima pari a 224,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2283/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.

GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3. GU L 260 del 14.10.2000, pag. 13. GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 64/2001 DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 2001

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2284/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 2284/2000 della Commissione (3) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di
- A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 (2) della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 (5), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

- L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 5 all'11 gennaio 2001, è fissata una restituzione massima pari a 302,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2284/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.

GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3. GU L 260 del 14.10.2000, pag. 16. GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2285/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 (4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 2285/2000 della Commissione (5) ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22

- del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.
- Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli arti-(3) coli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima.
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dall'8 all'11 gennaio 2001 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2285/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.

GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3. GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8. GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19. GU L 260 del 14.10.2000, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 66/2001 DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 2001

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/ 1999, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- Le condizioni per la concessione di restituzioni partico-(2) lari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2000 (3), (CEE) n. 1964/82 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000 (5), e (CEE) n. 2388/84 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92 (7).
- L'applicazione di queste regole e criteri alla situazione (3) prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato.
- Data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le (4) possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione, da un lato, di bovini da macello di peso vivo superiore a 220 kg ma non superiore a 300 kg e, dall'altro, di bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg.
- È inoltre opportuno concedere restituzioni all'esporta-(5) zione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe frattaglie che figurano

nell'allegato al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10.

- Tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti 0201 20 90 9700 e 0202 20 90 9100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo.
- Per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera. Nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri.
- Per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori.
- Per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile.
- Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2425/ 2000 (9), ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
- Per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti.

GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

GU L 4 dell'8.1.1982, pag. 11.

GU L 89 dell'11.4.2000, pag. 3.

GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48.

GU L 321 del 19.12.2000, pag. 35.

GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28.

GU L 370 del 19.12.1992, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. (9) GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 14.

Per rafforzare il controllo dei prodotti di cui al codice NC 1602 50 è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/ 83 (²).

IT

- Per evitare abusi in sede di esportazione di taluni ripro-(13)duttori di razza pura occorre differenziare la restituzione per le femmine in funzione della loro età.
- (14)Esistono possibilità di esportazione verso alcuni paesi terzi di giovenche diverse da quelle da macello, ma per evitare gli abusi è opportuno stabilire modalità di controllo che consentano di accertare che si tratta di animali d'età non superiore a 36 mesi.
- Le condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 2, del (15)regolamento (CEE) n. 1964/82 inducono a ridurre la restituzione particolare se la quantità di carni disossate destinate all'esportazione è inferiore al 95 % del peso della quantità complessiva dei pezzi ricavati dal disossamento, ma non inferiore all'85 % di detta quantità.
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei prodotti alla cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/

- 1999, i rispettivi importi e le destinazioni sono fissati nell'allegato del presente regolamento.
- I prodotti debbono soddisfare le condizioni relative al bollo sanitario previste rispettivamente:
- all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (3),
- all'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE del Consiglio (4),
- all'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE del Consiglio (5).

Articolo 2

La concessione della restituzione per il prodotto di cui al codice 0102 90 59 9000 della nomenclatura delle restituzioni e per le esportazioni verso il paese terzo 075 di cui all'allegato del presente regolamento è subordinata alla presentazione, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, dell'originale o di una copia del certificato veterinario firmato da un veterinario ufficiale, nel quale si attesti che trattasi effettivamente di giovenche d'età inferiore a 36 mesi. Il certificato originale è restituito all'esportatore mentre la copia, certificata conforme dalle autorità doganali, è allegata alla domanda di pagamento della restituzione.

Articolo 3

Nel caso previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, l'importo della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 9100 è ridotto di 14,00 EUR/100 kg.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.

GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5. (1) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5. (2) GU L 199 del 22.7.1983, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. (4) GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10. (5) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 12 gennaio 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni (7)
0102 10 10 9120	A00	EUR/100 kg peso vivo	53,00
0102 10 10 9130	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
102 10 30 9120	A00	EUR/100 kg peso vivo	53,00
102 10 30 9130	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
102 10 90 9120	A00	EUR/100 kg peso vivo	53,00
102 90 41 9100	B02	EUR/100 kg peso vivo	41,00
102 90 51 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
102 90 59 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
	075 (9)	EUR/100 kg peso vivo	41,00
102 90 61 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
102 90 69 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	15,50
	B03	EUR/100 kg peso vivo	9,50
	039	EUR/100 kg peso vivo	5,00
102 90 71 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	41,00
	B03	EUR/100 kg peso vivo	23,00
	039	EUR/100 kg peso vivo	14,00
102 90 79 9000	B02	EUR/100 kg peso vivo	41,00
	B03	EUR/100 kg peso vivo	23,00
	039	EUR/100 kg peso vivo	14,00
201 10 00 9110 (¹)	B02	EUR/100 kg peso netto	71,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	43,00
	039	EUR/100 kg peso netto	23,50
201 10 00 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
201 10 00 9130 (¹)	B02	EUR/100 kg peso netto	97,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	56,50
	039	EUR/100 kg peso netto	33,50
201 10 00 9140	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
201 20 20 9110 (¹)	B02	EUR/100 kg peso netto	97,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	56,50
	039	EUR/100 kg peso netto	33,50



Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni (7)
0201 20 20 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
201 20 30 9110 (¹)	B02	EUR/100 kg peso netto	71,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	43,00
	039	EUR/100 kg peso netto	23,50
201 20 30 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
201 20 50 9110 (¹)	B02	EUR/100 kg peso netto	123,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	71,50
	039	EUR/100 kg peso netto	41,00
201 20 50 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	58,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	17,50
	039	EUR/100 kg peso netto	19,50
201 20 50 9130 (¹)	B02	EUR/100 kg peso netto	71,50
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	B03	EUR/100 kg peso netto	43,00
	039	EUR/100 kg peso netto	23,50
201 20 50 9140	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
201 20 90 9700	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
201 30 00 9050	400 (3)	EUR/100 kg peso netto	23,50
	404 (4)	EUR/100 kg peso netto	23,50
201 30 00 9060 (6)	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
201 30 00 9100 (²) (⁶)	B02	EUR/100 kg peso netto	172,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	102,00
	039	EUR/100 kg peso netto	60,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	152,50
201 30 00 9120 (2) (6)	B08	EUR/100 kg peso netto	94,50
	B09	EUR/100 kg peso netto	88,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	56,50
	039	EUR/100 kg peso netto	33,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	83,50
202 10 00 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
202 10 00 9900	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
202 20 10 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
202 20 30 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50

ΙT

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni (7)
0202 20 50 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	58,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	17,50
	039	EUR/100 kg peso netto	19,50
202 20 50 9900	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
202 20 90 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
202 30 90 9100	400 (3)	EUR/100 kg peso netto	23,50
	404 (4)	EUR/100 kg peso netto	23,50
)202 30 90 9200 (⁶)	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
206 10 95 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
206 29 91 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
210 20 90 9100	039	EUR/100 kg peso netto	23,00
1602 50 10 9170 (8)	B02	EUR/100 kg peso netto	22,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	15,00
	039	EUR/100 kg peso netto	17,50
.602 50 31 9125 (5)	A00	EUR/100 kg peso netto	88,50
1602 50 31 9325 (⁵)	A00	EUR/100 kg peso netto	79,00
.602 50 39 9125 (⁵)	A00	EUR/100 kg peso netto	88,50
1602 50 39 9325 (⁵)	A00	EUR/100 kg peso netto	79,00
1602 50 39 9425 (5)	A00	EUR/100 kg peso netto	30,00
1602 50 39 9525 (5)	A00	EUR/100 kg peso netto	30,00
. ,			ŕ
602 50 80 9535 (8)	A00	EUR/100 kg peso netto	17,50

⁽¹) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82, modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

⁽²) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82, modificato.

⁽³⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44), modificato.

⁽⁴⁾ Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione (GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18), modificato.

⁽⁵⁾ GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28.

^(°) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2457/97 (GU L 340 dell'11.12.1997, pag. 29). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

^{(&}lt;sup>7</sup>) In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

⁽⁸⁾ La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80, modificato.

⁽º) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Le altre definizioni sono definite nel modo seguente:

B02: B08 et B09.

IT

- B03: Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Isole Fær Øer, Andorra, Gibilterra, Vaticano, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Iugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, comuni di Livigno e Campione d'Italia, Isola di Helgoland, Groenlandia, Cipro, provviste e dotazioni di bordo (destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, quale modificato).
- B08: Malta, Turchia, Ucraina, Belarus, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong.
- B09: Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo (repubblica), Congo (repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Repubblica sudafricana, Lesotho.

REGOLAMENTO (CE) N. 67/2001 DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 2001

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la 259ª gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del (1) 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2734/2000 (3), stabilisce le norme d'acquisto all'intervento pubblico. Conformemente alle disposizioni del citato regolamento, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 27/2001 (5).
- A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (2) (CE) n. 562/2000, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3 e a norma del paragrafo 2 si può decidere di non dare seguito alla gara. Secondo l'articolo 36 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2734/2000.
- Dall'esame delle offerte presentate per la 259ª gara parziale a norma dell'articolo 47, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1254/1999, e tenuto conto delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento per la categoria A e non dare seguito alla gara per la categoria C.

- Dato che i quantitativi offerti superano attualmente i quantitativi che possono essere acquistati, è opportuno applicare a detti quantitativi un coefficiente di riduzione conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2000.
- L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2734/2000 ha inoltre aperto l'intervento pubblico per le catture o mezzene di bovini magri fissando norme specifiche complementari rispetto a quelle previste per l'intervento di altri prodotti.
- Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 259^a gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

- a) per la categoria A:
 - il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 246,00 EUR/ 100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3,
 - il quantitativo massimo di carcasse e mezzene accettate è fissato a 11 590 t,
 - ai quantitativi offerti a un prezzo superiore o pari a 221,50 EUR si applica un coefficiente del 50 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2000;
- b) per la categoria C non si procede all'aggiudicazione;
- c) per le carcasse o mezzene di bovini magri di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2734/2000:
 - il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 382,00 EUR/ 100 kg di carcasse o mezzene,
 - il quantitativo massimo di carcasse e mezzene è fissato a 70 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2001.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. (2) GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22. (3) GU L 316 del 15.12.2000, pag. 45. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3/2001 (GU L 1 del 4.1.2001, pag. 6). (4) GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36. (5) GU L 3 del 6.1.2001, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.

REGOLAMENTO (CE) N. 68/2001 DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 2001

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iv),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2), sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 994/98 abilita la Commissione a (1) dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato, che determinati aiuti destinati alla formazione sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del
- La Commissione ha applicato, in numerose decisioni, gli (2) articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti destinati alla formazione ed ha inoltre esposto la sua politica in materia, da ultimo nella disciplina degli aiuti di Stato destinati alla formazione (3). Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione dei suddetti articoli del trattato agli aiuti alla formazione, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative senza indebolire il controllo della Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferiti dal regolamento (CE) n. 994/98.
- Al fine di instaurare una politica trasparente e coerente (3) per tutti i settori è opportuno che il campo di applicazione del presente regolamento sia il più ampio possibile ed includa anche il settore agricolo, quello della pesca e dell'acquacoltura.
- Il presente regolamento si applica fatta salva la possibilità per gli Stati membri di notificare aiuti alla formazione. Tali aiuti saranno valutati dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento o, se del caso, in base agli specifici orientamenti o discipline comunitarie applicabili a determinati settori. Discipline e orientamenti del genere esistono attualmente per le attività riguardanti la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato e per il settore dei trasporti marittimi. La disciplina sugli aiuti alla formazione cessa di essere applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, che ne sostituisce le disposizioni.

- Si rammenta a fini di trasparenza che, conformemente all'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (4), gli articoli da 87 a 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari accordati dagli Stati membri per misure che beneficiano del sostegno comunitario alla formazione professionale ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9 di detto regolamento.
- A fini di trasparenza conviene sottolineare che il presente regolamento si applica soltanto alle misure di formazione che costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Numerose misure di formazione non rientrano invece nel disposto di detto articolo, ma costituiscono misure generali applicabili a qualunque impresa di qualunque settore, senza discriminazioni e senza che intervenga l'esercizio di un potere discrezionale da parte delle autorità che applicano la misura, per esempio nel caso di regimi generali di incentivi fiscali, quali crediti fiscali automatici a favore di tutte le imprese che investono nella formazione dei dipendenti. Altre misure di formazione non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato perché dettate a favore di qualunque persona fisica, senza favorire determinate imprese o settori. Esempi di tali misure sono costituiti dalla formazione scolastica e professionale iniziale (come i contratti di apprendistato e i sistemi di formazione in alternanza), dalla formazione o riqualificazione dei disoccupati, compresi i tirocini in azienda, dalle misure direttamente rivolte ai lavoratori o ad alcune categorie di lavoratori, che danno loro la possibilità di seguire formazioni non connesse all'impresa o al settore di attività in cui sono occupati (per esempio: il «monte ore» riservato alla formazione). Va ricordato d'altra parte che i contributi dei fondi settoriali, se sono resi obbligatori dallo Stato, non sono considerati risorse private ma costituiscono risorse statali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del
- Il presente regolamento deve esentare gli aiuti che soddisfino le condizioni pertinenti in esso stabilite e i regimi di aiuto, a condizione che ogni aiuto erogabile ai sensi di un regime rispetti le condizioni del presente regolamento. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative senza indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, i regimi di aiuto ed i singoli aiuti accordati al di fuori di un regime devono contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.

⁽¹) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1. (²) GU C 89 del 28.3.2000, pag. 8. (³) GU C 343 dell'11.11.1998, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(8) Per evitare difformità che potrebbero causare distorsioni della concorrenza, per facilitare il coordinamento tra le differenti iniziative comunitarie e nazionali relative a piccole e medie imprese e per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, la definizione delle piccole e medie imprese utilizzata ai fini del presente regolamento deve essere quella di cui alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (¹).

IT

- (9) Per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti concessi sotto forma di prestito agevolato richiede l'applicazione dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Ai fini di un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet.
- (10) La formazione induce solitamente effetti secondari positivi per la società nel suo complesso, in quanto aumenta la riserva di lavoratori qualificati alla quale altre imprese possono attingere, migliora la competitività dell'industria comunitaria e svolge un ruolo importante nella strategia europea a favore dell'occupazione. Dato che gli investimenti effettuati dalle imprese comunitarie nella formazione dei loro dipendenti sono solitamente scarsi, gli aiuti di Stato possono contribuire a correggere questa imperfezione del mercato e possono pertanto essere considerati, a determinate condizioni, compatibili con il mercato comune e dispensati dall'obbligo di notificazione preventiva.
- (11) Al fine di assicurare che gli aiuti di Stato siano limitati al minimo indispensabile per realizzare l'obiettivo comunitario che le forze di mercato da sole non consentirebbero di raggiungere, è opportuno che le intensità ammissibili degli aiuti esentati vengano modulate in base al tipo di formazione, alle dimensioni dell'impresa e alla sua ubicazione geografica.
- (12) La formazione generale fornisce qualifiche trasferibili e migliora sostanzialmente il collocamento dei lavoratori che ne hanno beneficiato. Gli aiuti aventi tale obiettivo producono minori distorsioni della concorrenza, cosicché intensità più elevate di aiuto possono essere considerate compatibili con il mercato comune ed esen-

- tate dalla notificazione preventiva. La formazione specifica, invece, la quale va principalmente a beneficio dell'impresa, comporta un maggiore rischio di distorsione della concorrenza, cosicché l'intensità dell'aiuto che può essere considerata compatibile ed esentata dalla notificazione preventiva deve essere molto inferiore.
- (13) Tenuto conto degli svantaggi che si trovano ad affrontare le PMI e dei costi relativamente più elevati che devono sostenere per investire nella formazione dei propri dipendenti, nel caso delle PMI le intensità di aiuto esentate in virtù del presente regolamento devono essere aumentate.
- (14) Nelle regioni assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato la formazione induce effetti secondari positivi relativamente maggiori, poiché in tali regioni gli investimenti nella formazione sono decisamente insufficienti ed il tasso di disoccupazione è più elevato. Pertanto, nel caso delle regioni suddette, le intensità di aiuto esentate in virtù del presente regolamento devono essere aumentate.
- (15) Le caratteristiche della formazione nel settore dei trasporti marittimi giustificano un'impostazione specifica per tale settore.
- (16) È opportuno che gli aiuti di importo elevato rimangano soggetti ad una valutazione individuale da parte della Commissione prima che sia data loro esecuzione. Gli aiuti superiori ad un importo che è opportuno fissare ad 1 milione di EUR sono esclusi dall'esenzione di cui al presente regolamento e restano soggetti agli obblighi di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (17) L'esenzione di cui al presente regolamento non deve essere applicata agli aiuti cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi da amministrazioni nazionali, regionali o locali, o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili, quando l'importo degli aiuti cumulati superi i massimali fissati dal presente regolamento.
- Per garantire la trasparenza ed un controllo efficace ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, è opportuno prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a regimi di aiuti o vengono concessi singoli aiuti al di fuori di un regime. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative ai registri degli aiuti esentati in virtù del presente regolamento che gli Stati membri devono tenere. Ai fini della relazione annuale che ogni Stato membro ha l'obbligo di presentare alla Commissione, è opportuno che questa stabilisca quali specifiche informazioni devono esserle comunicate, se del caso in formato elettronico, tenuto conto della diffusa disponibilità della tecnologia necessaria.

(19) Alla luce dell'esperienza acquisita in materia dalla Commissione e, in particolare, della frequenza con la quale è in genere necessaria una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere stato prorogato, i regimi di aiuti già esentati in virtù dello stesso devono continuare ad essere esentati per un periodo di sei mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

IT

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli aiuti in tutti i settori, incluse le attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «aiuto», qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;
- b) «piccola o media impresa», qualsiasi impresa che soddisfi i criteri di cui all'allegato I;
- c) «grande impresa», qualsiasi impresa che non rientri nella definizione di PMI di cui all'allegato I;
- d) «formazione specifica», la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;
- e) «formazione generale», la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. La formazione è «generale» se, ad esempio,
 - è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese,
 - è riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o dagli organismi pubblici o da altri organismi ed istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia;

- f) «intensità dell'aiuto», l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente della sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di un prestito agevolato è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione;
- g) «lavoratore svantaggiato»,
 - durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente,
 - qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro,
 - qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica,
 - durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare,
 - qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente,
 - durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi.

Articolo 3

Condizioni per l'esenzione

- 1. Gli aiuti singoli, accordati al di fuori di un regime di aiuti, che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché essi contengano un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
- 2. I regimi di aiuto che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:
- a) qualsiasi aiuto, accordabile nell'ambito di un regime, rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento;
- b) il regime di aiuti contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. I singoli aiuti concessi in base ad un regime di cui al paragrafo 2 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino direttamente tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

IT

Articolo 4

Aiuti alla formazione esentati

- 1. I regimi di aiuti ed i singoli aiuti destinati alla formazione devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi paragrafi da 2 a 7.
- 2. Quando l'aiuto è concesso a favore della formazione specifica, la sua intensità non può essere superiore al 25 % per le grandi imprese ed al 35 % per le piccole e medie imprese.

Le intensità di cui sopra sono maggiorate di 5 punti percentuali per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e di 10 punti percentuali per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

3. Quando l'aiutò è concesso a favore della formazione generale, la sua intensità non può essere superiore al 50 % per le grandi imprese e al 70 % per le piccole e medie imprese.

Le intensità di cui sopra sono maggiorate di 5 punti percentuali per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e di 10 punti percentuali per le imprese stabilite nelle regioni ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

- 4. Le intensità massime di cui ai paragrafi 2 e 3 sono maggiorate di 10 punti percentuali se la formazione è dispensata a lavoratori svantaggiati.
- 5. Nei casi in cui il progetto di aiuto preveda elementi di formazione specifica e di formazione generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto, e nei casi in cui non sia possibile stabilire se il progetto di aiuto alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità relative alla formazione specifica, di cui al paragrafo 2.
- 6. Quando l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100 % indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario e

- b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.
- 7. I costi ammissibili nell'ambito di un progetto di aiuti per la formazione sono i seguenti:
- a) costi del personale docente;
- b) spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;
- c) altre spese correnti, come materiali, forniture, ecc.;
- d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;
- f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti da a) ad e). Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti.

I costi ammissibili devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci.

Articolo 5

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

L'esenzione non si applica qualora l'importo dell'aiuto concesso ad un'impresa per un singolo progetto di formazione ecceda la somma di 1 milione di EUR.

Articolo 6

Cumulo

- 1. I massimali di aiuto di cui agli articoli 4 e 5 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità.
- 2. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario, in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

Articolo 7

Trasparenza e controllo

1. Gli Stati membri, quando applicano un regime di aiuti esentati in virtù del presente regolamento, o concedono un singolo aiuto parimenti esentato al di fuori di un tale regime, trasmettono alla Commissione, entro dieci giorni lavorativi, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuti o singoli aiuti secondo il modello di cui all'allegato II.

- 2. Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuti esentati in virtù del presente regolamento, dei singoli aiuti concessi in applicazione di tali regimi e dei singoli aiuti esentati in virtù del presente regolamento concessi al di fuori dei regimi di aiuti esistenti. Tali registri devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative agli aiuti singoli per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato concesso, nonché quelle relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto singolo a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri interessati le trasmettono, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni del presente regolamento siano state rispettate.
- 3. Gli Stati membri presentano una relazione sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui all'allegato III del presente regolamento, nonché in formato elettronico. Gli Stati membri trasmettono tale relazione alla Commissione al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo al quale essa si riferisce.

Articolo 8

Entrata in vigore e periodo di validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.

2. Alla scadenza del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuti esentati a norma del regolamento stesso continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Definizione delle piccole e medie imprese

[estratto dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4)]

«Articolo 1

- 1. Le piccole e medie imprese, in appresso denominate «PMI», sono definite come imprese:
- aventi meno di 250 dipendenti, e
- aventi:

ΙT

- o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di EUR, o
- un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di EUR,
- e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.
- 2. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa, la «piccola impresa» è definita come un'impresa:
- avente meno di 50 dipendenti, e
- avente:
 - o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di EUR, o
 - un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di EUR,
- e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.
- 3. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25 % o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:
- se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa,
- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25 % o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.
- 4. Per il calcolo delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2, occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25 % o più del capitale o dei diritti di voto.
- 5. Qualora fosse necessario distinguere tra le microimprese e altri tipi di PMI, le microimprese sono quelle che occupano meno di 10 dipendenti.
- 6. Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquista la qualifica di «PMI», «media impresa», «piccola impresa», o «microimpresa» soltanto se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.
- 7. Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.
- 8. Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di un'impresa di recente costituzione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette ad una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio.»

ALLEGATO II

Formulario: informazioni sintetiche da trasmettere in caso di applicazione di un regime di aiuti esentato in virtù del presente regolamento e di concessione, al di fuori di un regime di aiuti, di un singolo aiuto esentato in virtù del presente regolamento

Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione		
Informazioni sintetiche (da compilare)	Note esplicative	
Stato membro		
Regione	Specificare il nome della regione se l'aiuto è concesso da un'autorità di livello inferiore a quello centrale	
Titolo del regime di aiuti o Nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Specificare la denominazione del regime di aiuti o, in caso di aiuto singolo, il nome del beneficiario	
	In quest'ultimo caso non sono più richieste relazioni annuali successive	
Base giuridica	Specificare l'esatto riferimento alla normativa nazionale su cui si fonda il regime o l'aiuto singolo	
Spesa annua prevista per il regime o Importo totale del'aiuto singolo concesso all'impresa	Gli importi sono da indicare in euro o, se del caso, in moneta nazionale	
	In caso di un regime di aiuti:	
	indicare l'importo annuo totale degli stanziamenti in bilancio o l'importo stimato del minor gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime	
	In caso di concessione di un aiuto singolo:	
	indicare l'importo totale dell'aiuto/del minor gettito fiscale. Se del caso, specificare il numero di anni sui quali è scaglionato il pagamento dell'aiuto o è ripartito il minor gettito fiscale	
	Per le garanzie indicare in entrambi i casi l'importo (massimo) del credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	Indicare l'intensità massima dell'aiuto o il suo importo massimo per ciascuna voce sovvenzionabile	
Data di applicazione	Indicare la data a decorrere dalla quale può essere concesso un aiuto in base al regime o la data di concessione dell'aiuto singolo	
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Indicare la data (anno e mese) limite per la concessione di un aiuto in base al regime, oppure in caso di aiuto singolo e se applicabile, la data prevista (anno e mese) di pagamento dell'ultima rata	
Obiettivo dell'aiuto	Indicare se l'aiuto riguarda una formazione generale o speci- fica	
	In caso di formazione generale, dev'essere allegata documentazione comprovante la rispondenza a tale definizione	

Informazioni sintetiche (da compilare) Note esplicative Settore (o settori) economico interessato Indicare lo specifico settore riferendosi, se del caso, alla lista a □ Tutti i settori oppure □ Agricoltura ☐ Pesca e acquacoltura ☐ Miniere di carbone □ Totale industria manifatturiera oppure \square Siderurgia ☐ Cantieri navali ☐ Fibre sintetiche ☐ Industria automobilistica ☐ Altre industrie manifatturiere □ Tutti i servizi oppure □ Servizi di trasporto marittimo □ Altri servizi di trasporto ☐ Servizi finanziari ☐ Altri servizi Osservazioni: Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto Altre informazioni

ALLEGATO III

Modello di relazione periodica da trasmettere alla Commissione

Modello di relazione annuale sui regimi di aiuti esentati da un regolamento di esenzione per categoria adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio

Gli Stati membri sono invitati ad utilizzare il modello che segue per le relazioni che devono presentare alla Commissione in forza dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio.

Le relazioni devono essere trasmesse anche in forma elettronica.

Informazioni richieste per tutti i regimi di aiuti esentati in virtù dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio

- 1. Titolo del regime di aiuti
- 2. Regolamento di esenzione della Commissione applicabile
- 3. Spesa

Occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime o per ciascun aiuto singolo (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, ecc.). Le cifre sono da indicare in euro o, se del caso, in moneta nazionale. In caso di agevolazioni fiscali, occorre indicare su base annua le minori entrate fiscali, eventualmente stimate se non si dispone dei dati precisi.

I dati relativi alle spese devono essere presentati secondo le modalità seguenti:

Per l'esercizio in oggetto, indicare separatamente per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestito agevolato, garanzia, ecc.):

- 3.1. gli importi impegnati, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti sovvenzionati. In caso di regimi di garanzia s'indicherà l'ammontare totale delle nuove garanzie prestate;
- 3.2. i pagamenti effettivi, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti e per quelli in corso. In caso di regimi di garanzia s'indicherà: l'ammontare totale della garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi pagati, il risultato di gestione del regime di garanzia per l'anno in oggetto;
- 3.3. il numero dei nuovi progetti sovvenzionati;
- 3.4. il numero totale stimato dei posti di lavoro creati o salvaguardati dai nuovi progetti (se del caso);
- 3.5. l'importo totale stimato degli investimenti agevolati con nuovi progetti;
- 3.6. la ripartizione regionale degli importi di cui al punto 3.1 per regioni definite al livello 2 della NUTS (¹) o a un livello più dettagliato, oppure distinguendo fra regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) e regioni non assistite;
- 3.7. la ripartizione settoriale degli importi di cui al punto 3.1 per settori di attività del beneficiario (in caso di più settori, indicare le quote rispettive), distinguendo:
 - Agricoltura
 - Pesca e acquacoltura
 - Miniere di carbone
 - Industria manifatturiera
 - di cui:

Siderurgia

Cantieri navali

Fibre sintetiche

Industria automobilistica

Altre industrie manifatturiere (da precisare)

⁽¹⁾ Nomenclatura delle unità territoriali statistiche nella CE.

— Servizi di cui:

IT

Servizi di trasporto marittimo Altri servizi di trasporto Servizi finanziari Altri servizi (da precisare)

- Altri settori da precisare
- 4. Altre informazioni ed osservazioni.

REGOLAMENTO (CE) N. 69/2001 DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 2001

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l'articolo 2,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2), sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 994/98 abilita la Commissione a (1) fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del (2) trattato e in particolare ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. La Commissione ha inoltre esposto la sua politica riguardo ad una soglia de minimis, al di sotto della quale l'articolo 87, paragrafo 1, si può considerare inapplicabile, da ultimo nella comunicazione relativa agli aiuti de minimis (3). Alla luce dell'esperienza acquisita ed al fine di accrescere la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno che la regola de minimis venga stabilita in un regolamento.
- Tenuto conto delle speciali disposizioni applicabili ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, nonché dei trasporti, e del rischio che in tali settori persino aiuti di importo limitato possano corrispondere ai criteri di applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, è opportuno che il presente regolamento non si applichi a tali settori.
- Alla luce dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del (4) commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (4), il presente regolamento non deve esentare gli aiuti all'esportazione né quelli che favoriscono la produzione interna rispetto ai prodotti importati. Non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato.

- Alla luce dell'esperienza maturata dalla Commissione è possibile stabilire che gli aiuti non eccedenti un massimale di 100 000 EUR su un periodo di tre anni non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, non falsano né minacciano di falsare la concorrenza e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Il periodo di riferimento di tre anni deve avere carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti deve essere ricalcolato. L'aiuto de minimis si deve considerare erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso. La regola de minimis lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano, anche per lo stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria.
- A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione della soglia de minimis, è opportuno che gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare tale calcolo ed in conformità alla prassi attualmente seguita nell'applicazione della regola de minimis, è opportuno che gli aiuti diversi dalle sovvenzioni dirette in denaro vengano convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti sotto forma di prestiti agevolati richiede l'applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione della sovvenzione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione sulla base di criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet.
- La Commissione ha il dovere di assicurare il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato, ed in particolare, nel caso degli aiuti concessi a titolo della regola de minimis, il rispetto delle condizioni ad essa attinenti. In forza del dovere di collaborazione di cui all'articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti a facilitare l'adempimento di detto compito, instaurando modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti accordati ad uno stesso beneficiario, a titolo della regola de minimis, non ecceda il massimale di 100 000 EUR su un periodo di tre anni. A tal fine è opportuno che gli Stati membri, quando erogano un aiuto rispondente a tale regola, informino i beneficiari

GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1. GU C 89 del 28.3.2000, pag. 6. GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9. GU L 336 del 23.12.1994, pag. 156.

della natura de minimis dell'aiuto, ottengano dall'impresa interessata informazioni dettagliate sugli eventuali altri aiuti de minimis ricevuti dall'impresa negli ultimi tre anni e controllino accuratamente che il nuovo aiuto de minimis non comporterà il superamento del massimale. Come alternativa, il rispetto del massimale può essere garantito per mezzo di un registro centrale.

(8) Alla luce dell'esperienza della Commissione, ed in particolare della frequenza con la quale è in genere necessario
procedere a una revisione della politica in materia di
aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il
presente regolamento giungesse a scadenza senza essere
prorogato, gli Stati membri devono disporre, per i
regimi di aiuti de minimis di cui al presente regolamento, di un periodo di adeguamento di sei mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

IT

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di quelli concessi:

- a) al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato;
- a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati.

Articolo 2

Aiuti de minimis

- 1. Si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri per l'applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che non siano pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, qualora essi soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
- 2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100 000 EUR su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.
- 3. Il massimale di cui al paragrafo 2 è espressa in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso

in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto, nel caso di un prestito agevolato, è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

Articolo 3

Cumulo e controllo

- 1. Quando uno Stato membro concede un aiuto de minimis ad un'impresa, la informa della natura de minimis dell'aiuto stesso e si fa rilasciare dall'impresa informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti de minimis dalla stessa ricevuti nei tre anni precedenti.
- Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto de minimis soltanto dopo aver accertato che il nuovo aiuto non fa salire l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nel periodo di riferimento di tre anni ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.
- 2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti de minimis, contenente informazioni complete su tutti gli aiuti de minimis concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, il requisito di cui al paragrafo 1, secondo comma, non si applica a decorrere dal momento in cui i dati del registro vertono su un periodo retrospettivo di almeno tre anni.
- 3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Tali registrazioni contengono tutte le informazioni necessarie per accertare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. Le registrazioni riguardanti un singolo aiuto sono conservate per dieci anni dalla data di concessione e quelle relative ad un regime di aiuti per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, lo Stato membro interessato le trasmette, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo dell'aiuto de minimis ricevuto da una impresa determinata.

Articolo 4

Entrata in vigore e periodo di validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.

2. Alla scadenza del periodo di validità, le disposizioni di cui al presente regolamento continuano ad applicarsi, per un periodo transitorio di sei mesi, ai regimi di aiuti de minimis da esso disciplinati.

Nel corso del periodo transitorio i regimi stessi possono continuare ad essere posti in esecuzione alle condizioni di cui al presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.

Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 70/2001 DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 2001

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), e lettera b),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato che, a determinate condizioni, gli aiuti alle piccole e medie imprese sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza altresì la (2) Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato, che gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro, per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale, sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- La Commissione ha applicato, in numerose decisioni, gli articoli 87 ed 88 del trattato alle piccole e medie imprese situate all'interno ed all'esterno delle regioni assistite ed ha inoltre esposto la sua politica, da ultimo nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (3) e negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (4). Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione dei suddetti articoli del trattato e delle regole di carattere generale relative alle piccole e medie imprese ed agli aiuti regionali, da essa pubblicate sulla base di tali disposizioni, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e di semplificare le formalità amministrative, senza indebolire il controllo della

Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferiti dal regolamento (CE) n. 994/98.

- Il presente regolamento si applica fatta salva la possibilità degli Stati membri di notificare gli aiuti alle piccole e medie imprese. Le notificazioni saranno valutate dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento. L'applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese deve cessare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, che ne sostituisce le disposizioni.
- Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e, più in generale, quale fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico. Il loro sviluppo può tuttavia essere limitato dalle imperfezioni del mercato. Esse hanno spesso difficoltà di accesso al capitale ed al credito, a causa della diffidenza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che possono offrire. La limitatezza delle loro risorse può anche ridurne la possibilità di accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i mercati potenziali. Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo degli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento deve essere quello di facilitare lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese, a condizione che tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.
- Il presente regolamento deve esentare gli aiuti che soddisfino tutte le condizioni pertinenti in esso stabilite, nonché i regimi di aiuti, a condizione che ogni singolo aiuto erogabile nell'ambito di un regime rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative, senza indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, i regimi di aiuto ed i singoli aiuti accordati al di fuori di un regime devono contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.
- Il presente regolamento deve far salve le speciali disposizioni stabilite dai regolamenti e dalle direttive in materia di aiuti di Stato in settori specifici, quali la costruzione navale e la siderurgia, e non deve applicarsi ai settori dell'agricoltura e della pesca.

GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1. GU C 89 del 28.3.2000, pag. 15. GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4. GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

Per evitare difformità che potrebbero causare distorsioni della concorrenza, per facilitare il coordinamento tra le differenti iniziative comunitarie e nazionali relative a piccole e medie imprese e per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, la definizione delle piccole e medie imprese utilizzata ai fini del presente regolamento deve essere quella di cui alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (5), definizione che figura anche nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (6).

IT

- Conformemente alla prassi consolidata della Commis-(9) sione e per meglio garantire che l'aiuto sia proporzionato e limitato all'importo necessario, i massimali devono essere espressi in termini di intensità d'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili, piuttosto che in termini di importi massimi.
- Per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti concessi sotto forma di prestito agevolato richiede l'applicazione dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet.
- Alla luce delle differenze esistenti tra le piccole e le medie imprese, è opportuno fissare dei massimali di intensità diversi per ciascuna delle due categorie di imprese.
- I massimali di intensità di aiuto devono essere fissati, alla (12)luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione, ad un livello che contemperi opportunamente l'esigenza di minimizzare le distorsioni di concorrenza nel settore beneficiario dell'aiuto e l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese.
- (13)È opportuno definire ulteriori condizioni che devono essere soddisfatte dai regimi di aiuto o dagli aiuti singoli esentati dal presente regolamento. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, tali aiuti non

devono, in genere, avere come unico effetto la riduzione, in maniera continuativa o periodica, dei costi che l'impresa deve normalmente sostenere e devono essere proporzionati agli svantaggi da superare per conseguire i benefici socioeconomici auspicati nell'interesse comunitario. È opportuno pertanto limitare l'ambito di applicazione del presente regolamento unicamente agli aiuti connessi a determinati investimenti materiali e immateriali, a determinati servizi forniti ai beneficiari e a talune altre attività. Considerata la sovraccapacità nel settore dei trasporti della Comunità, con l'eccezione del materiale rotabile ferroviario, i costi d'investimento ammissibili, per le imprese la cui attività economica principale rientra nel settore dei trasporti, non devono comprendere quelli relativi ai mezzi e alle attrezzature di trasporto.

- Il presente regolamento deve esentare gli aiuti concessi alle piccole e medie imprese indipendentemente dalla loro ubicazione. Gli investimenti e la creazione di posti di lavoro possono contribuire allo sviluppo economico delle regioni meno favorite della Comunità. Le piccole e medie imprese situate in tali regioni sono penalizzate sia dagli svantaggi strutturali inerenti alla loro localizzazione che dalle difficoltà inerenti alle loro dimensioni. È di conseguenza opportuno stabilire a favore delle piccole e medie imprese situate in regioni assistite massimali più
- Per non favorire il fattore capitale di un investimento rispetto al fattore lavoro, il presente regolamento deve prevedere la possibilità di calcolare l'aiuto agli investimenti o sulla base dei costi dell'investimento oppure di quelli relativi ai nuovi posti di lavoro connessi al progetto d'investimento.
- Alla luce dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (7), il presente regolamento non deve esentare gli aiuti all'esportazione né quelli che favoriscono la produzione interna rispetto ai prodotti importati. Non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato.
- Tenuto conto della necessità di contemperare opportunamente l'esigenza di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza nel settore che beneficia dell'aiuto e la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, esso non deve esentare aiuti singoli superiori ad un determinato importo massimo, siano essi accordati o meno nel quadro di un regime di aiuto esentato dal presente regolamento.

⁽⁵⁾ GU L 10, (6) Cfr. nota 3. GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

(18) Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo allo sviluppo di determinate attività, il presente regolamento non deve esentare gli aiuti a favore di attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato.

IT

- (19) L'esenzione di cui al presente regolamento non deve essere applicata agli aiuti cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi da amministrazioni nazionali, regionali o locali, o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili, quando l'importo degli aiuti cumulati superi i massimali fissati dal presente regolamento.
- Per garantire la trasparenza ed un controllo efficace, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, è opportuno prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a regimi di aiuti o sono concessi singoli aiuti al di fuori di un regime. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative ai registri che gli Stati membri devono tenere in relazione agli aiuti esentati in virtù del presente regolamento. Ai fini della relazione annuale che ogni Stato membro ha l'obbligo di presentare alla Commissione, è opportuno che questa stabilisca quali specifiche informazioni devono esserle comunicate, se del caso in formato elettronico, tenuto conto della diffusa disponibilità della tecnologia necessaria.
- (21) Alla luce dell'esperienza acquisita in materia dalla Commissione e, in particolare, della frequenza con la quale è in genere necessaria una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere stato prorogato, i regimi di aiuti già esentati in virtù dello stesso devono continuare ad essere esentati per un periodo di sei mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle piccole e medie imprese in tutti i settori, fatti salvi i regolamenti o le direttive comunitarie specifici, più o meno restrittivi del presente regolamento, adottati a norma del trattato CE e relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori.

- 2. Il presente regolamento non si applica:
- a) alle attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato:
- b) agli aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Articolo 2

Definizioni

- Ai fini del presente regolamento, si intende per:
- a) «aiuto», qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato;
- b) «piccola o media impresa», un'impresa quale definita all'allegato I;
- c) «investimento in immobilizzazioni materiali», un investimento in capitale fisso materiale destinato alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avvio di un'attività connessa con una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento. Un investimento in capitale fisso effettuato sotto forma di acquisizione di uno stabilimento che ha cessato l'attività o l'avrebbe cessata senza tale acquisizione deve ugualmente essere considerato come un investimento in immobilizzazioni materiali;
- d) «investimento in immobilizzazioni immateriali», un investimento in trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate;
- e) «intensità lorda dell'aiuto», l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente della sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione;
- f) «intensità netta dell'aiuto», l'importo dell'aiuto dopo deduzione delle imposte, espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto;
- g) «numero di dipendenti», il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA.

Articolo 3

IT

Condizioni per l'esenzione

- 1. Gli aiuti singoli, accordati al di fuori di un regime di aiuti, che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché essi contengano un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
- 2. I regimi di aiuto che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:
- a) qualsiasi aiuto, accordabile nell'ambito di un regime, rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento;
- b) il regime di aiuti contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
- 3. I singoli aiuti concessi in base ad un regime sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino direttamente tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 4

Investimenti

- 1. Un aiuto all'investimento in immobilizzazioni materiali e immateriali, all'interno o all'esterno della Comunità europea, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando soddisfa le condizioni di cui ai successivi paragrafi da 2 a 6.
- 2. L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:
- a) il 15 % per le piccole imprese;
- b) il 7,5 % per le medie imprese.
- 3. Quando l'investimento è effettuato in una regione ammessa al beneficio degli aiuti a finalità regionale, l'intensità dell'aiuto non deve eccedere il massimale degli aiuti all'investimento a finalità regionale, fissato nella mappa approvata dalla Commissione per ogni Stato membro, in misura superiore a:
- a) 10 punti percentuali al lordo, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 30 %; oppure
- b) 15 punti percentuali al lordo, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 75 %.

La maggiorazione rispetto al massimale per gli aiuti regionali si applica solo quando l'aiuto è concesso a condizione che l'investimento sia conservato nella regione beneficiaria per un periodo di almeno 5 anni e che il contributo del beneficiario non sia inferiore al 25 % del finanziamento ottenuto.

- 4. I massimali di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 si applicano ad un'intensità di aiuto calcolata o in percentuale delle spese di investimento ammissibili o in percentuale dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati dalla realizzazione dell'investimento (aiuti alla creazione di posti di lavoro), oppure sulla base di una combinazione dei due criteri, a condizione che l'aiuto non superi l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione dell'uno o dell'altro sistema di calcolo.
- 5. Quando l'aiuto è calcolato sulla base dei costi di investimento, i costi ammissibili di un investimento materiale sono quelli relativi all'investimento in terreni, edifici, macchinari ed impianti. Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto, ad eccezione del materiale rotabile ferroviario, non sono inclusi nei costi ammissibili. I costi ammissibili di un investimento in immobilizzazioni immateriale sono i costi d'acquisizione della tecnologia.
- 6. Quando l'aiuto è calcolato sulla base dei posti di lavoro creati, l'importo dell'aiuto è espresso in percentuale dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati per un periodo di due anni, alle seguenti condizioni:
- a) la creazione di posti di lavoro deve essere connessa all'esecuzione di un progetto d'investimento in immobilizzazioni materiali o immateriali. I posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;
- b) il progetto d'investimento deve portare ad un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti e
- c) i posti di lavoro creati devono essere conservati per un periodo minimo di cinque anni.

Articolo 5

Consulenza ed altri servizi ed attività

Sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti alle piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni seguenti:

 a) nel caso di servizi forniti da consulenti esterni, l'ammontare lordo dell'aiuto non deve superare il 50 % dei costi dei servizi stessi. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità; b) nel caso di partecipazione a fiere ed esposizioni, l'ammontare lordo dell'aiuto non deve superare il 50 % dei costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand. Tale esenzione si applica solo alla prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione.

IT

Articolo 6

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

L'esenzione di cui al presente regolamento non si applica alla concessione di singoli aiuti che raggiungono una delle due soglie seguenti:

- a) il totale dei costi ammissibili dell'intero progetto è pari o superiore a 25 milioni di EUR, e
 - i) nelle regioni che non sono ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità lorda dell'aiuto è pari o superiore al 50 % del limite di cui all'articolo 4, paragrafo 2; oppure
 - ii) nelle regioni ammesse al beneficio degli aiuti regionali, l'intensità netta dell'aiuto è pari o superiore al 50 % del massimale di intensità netta stabilito nella mappa degli aiuti regionali per la zona considerata; oppure
- b) l'importo totale lordo dell'aiuto è pari o superiore a 15 milioni di euro.

Articolo 7

Necessità dell'aiuto

Un aiuto è esentato in virtù del presente regolamento soltanto se, prima che siano stati avviati i lavori per l'esecuzione del progetto:

- il beneficiario abbia presentato domanda di aiuto allo Stato membro; oppure
- lo Stato membro abbia adottato disposizioni legislative che fanno sorgere giuridicamente il diritto all'aiuto sulla scorta di criteri oggettivi, senza ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello stesso Stato membro.

Articolo 8

Cumulo

- 1. I massimali d'aiuto di cui agli articoli 4, 5 e 6 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità.
- 2. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili,

quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

Articolo 9

Trasparenza e controllo

- 1. Quando applicano un regime di aiuti esentati in virtù del presente regolamento, o concedono un singolo aiuto parimenti esentato al di fuori di un tale regime, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro venti giorni lavorativi, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuti o singoli aiuti, secondo il modello di cui all'allegato II.
- Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuto esentati in virtù del presente regolamento, dei singoli aiuti concessi in applicazione di tali regimi e degli aiuti singoli esentati in virtù del presente regolamento e concessi al di fuori dei regimi di aiuto esistenti. Tali registri devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte, e in particolare le informazioni che giustificano la qualifica di PMI attribuita all'impresa. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative agli aiuti singoli per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato concesso, nonché quelle relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto singolo a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri interessati le trasmettono, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni del presente regolamento siano state rispettate.
- 3. Gli Stati membri presentano una relazione sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui all'allegato III del presente regolamento, nonché in formato elettronico. Gli Stati membri trasmettono tale relazione alla Commissione al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo al quale essa si riferisce.

Articolo 10

Entrata in vigore e periodo di validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.

2. Alla scadenza del periodo di validità del presente regolamento, i regimi esentati dal regolamento stesso continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.

Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione

ALLEGATO I

Definizione delle piccole e medie imprese

[estratto dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4)]

«Articolo 1

- 1. Le piccole e medie imprese, in appresso denominate «PMI» sono definite come imprese:
- aventi meno di 250 dipendenti, e
- aventi:

ΙT

- o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di EUR, oppure
- un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di EUR,
- e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.
- 2. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa la «piccola impresa» è definita come un'impresa:
- avente meno di 50 dipendenti, e
- avente:
 - o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di EUR, oppure
 - un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di EUR,
- e in possesso del requisito dell'indipendenza definito al paragrafo 3.
- 3. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25 % o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Tale soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:
- se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa,
- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25 % o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.
- 4. Per il calcolo delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2, occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25 % o più del capitale o dei diritti di voto.
- 5. Qualora fosse necessario distinguere tra le microimprese e altri tipi di PMI, le microimprese sono quelle che occupano meno di 10 dipendenti.
- 6. Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquisisce la qualifica di «PMI», «media impresa», «piccola impresa» o «microimpresa» solo se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.
- 7. Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità lavorative-anno (ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.
- 8. Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di un'impresa di nuova creazione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette ad una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio.»

ALLEGATO II

Formulario: informazioni sintetiche da trasmettere in caso di applicazione di un regime di aiuti esentato in virtù del presente regolamento e di concessione, al di fuori di un regime di aiuti, di un singolo aiuto esentato in virtù del presente regolamento

Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione			
Informazioni sintetiche (da compilare)	Note esplicative		
Stato membro			
Regione	Specificare il nome della regione se l'aiuto è concesso da un'autorità di livello inferiore a quello centrale		
Titolo del regime di aiuti o Nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Specificare la denominazione del regime di aiuti o, in caso di aiuto singolo, il nome del beneficiario In quest'ultimo caso non sono più richieste relazioni annuali		
	successive!		
Base giuridica	Specificare l'esatto riferimento alla normativa nazionale su cui si fonda il regime o l'aiuto singolo		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Gli importi vanno indicati in euro o, se del caso, in moneta nazionale		
	In caso di un regime di aiuti:		
	indicare l'importo annuo totale degli stanziamenti in bilancio o l'importo stimato del minor gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime		
	In caso di concessione di un aiuto singolo:		
	indicare l'importo totale dell'aiuto/del minor gettito fiscale. Se del caso, specificare il numero di anni sui quali è scaglionato il pagamento dell'aiuto o è ripartito il minor gettito fiscale		
	Per le garanzie indicare in entrambi i casi l'importo (massimo) del credito garantito		
Intensità massima dell'aiuto	Indicare l'intensità massima dell'aiuto o il suo importo massimo per ciascuna voce sovvenzionabile		
Data di applicazione	Indicare la data a decorrere dalla quale può essere concesso un aiuto in base al regime o la data di concessione dell'aiuto singolo		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Indicare la data (anno e mese) limite per la concessione di un aiuto in base al regime, oppure in caso di aiuto singolo e se applicabile, la data prevista (anno e mese) di pagamento dell'ultima rata		
Obiettivo dell'aiuto	È sottinteso che l'obiettivo principale sia l'aiuto alle PMI. Questo campo permette di indicare gli altri obiettivi (secondari) eventualmente perseguiti (per es.: solo piccole imprese o PMI; aiuti agli investimenti/consulenza)		

Informazioni sintetiche (da compilare) Note esplicative Settore (o settori) economico interessato Indicare lo specifico settore riferendosi, se del caso, alla lista a ☐ Tutti i settori oppure ☐ Miniere di carbone ☐ Industria manifatturiera (tutta) oppure □ Siderurgia ☐ Cantieri navali ☐ Fibre sintetiche ☐ Industria automobilistica ☐ Altre industrie manifatturiere ☐ Servizi (tutti) oppure □ Trasporti ☐ Servizi finanziari ☐ Altri servizi Osservazioni: Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto Altre informazioni

ALLEGATO III

Modello di relazione periodica da trasmettere alla Commissione

Modello di relazione annuale sui regimi di aiuti esentati da un regolamento di esenzione per categoria adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio

Gli Stati membri sono invitati ad utilizzare il modello che segue per le relazioni che devono presentare alla Commissione in forza dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio.

Le relazioni devono essere trasmesse anche in forma elettronica.

Informazioni richieste per tutti i regimi di aiuti esentati in virtù dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio

- 1. Titolo del regime di aiuti
- 2. Regolamento di esenzione della Commissione applicabile
- 3. Spesa

IT

Occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime o per ciascun aiuto singolo (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, ecc.). Le cifre sono da indicare in euro o, se del caso, in moneta nazionale. In caso di agevolazioni fiscali, occorre indicare su base annua le minori entrate fiscali, eventualmente stimate se non si dispone dei dati precisi.

I dati relativi alle spese devono essere presentati secondo le modalità seguenti:

Per l'esercizio in oggetto, indicare separatamente per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestito agevolato, garanzia, ecc.):

- 3.1. gli importi impegnati, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti sovvenzionati. In caso di regimi di garanzia s'indicherà l'ammontare totale delle nuove garanzie prestate;
- 3.2. i pagamenti effettivi, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti e per quelli in corso. In caso di regimi di garanzia s'indicherà: l'ammontare totale della garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi pagati, il risultato di gestione del regime di garanzia per l'anno in oggetto;
- 3.3. il numero dei nuovi progetti sovvenzionati;
- 3.4. il numero totale stimato dei posti di lavoro creati o salvaguardati dai nuovi progetti (se del caso);
- 3.5. l'importo totale stimato degli investimenti agevolati con nuovi progetti;
- 3.6. la ripartizione regionale degli importi di cui al punto 3.1 per regioni definite al livello 2 della NUTS (¹) o a un livello più dettagliato, oppure distinguendo fra regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), e regioni non assistite;
- 3.7. la ripartizione settoriale degli importi di cui al punto 3.1 per settori di attività del beneficiario (in caso di più settori, indicare le quote rispettive), distinguendo:

Miniere di carbone

Industria manifatturiera

di cui:

Siderurgia

Cantieri navali

Fibre sintetiche

Industria automobilistica

Altre industrie manifatturiere (da precisare)

Servizi

di cui:

Trasporti

Servizi finanziari

Altri servizi (da precisare)

Altri settori (da precisare)

4. Altre informazioni ed osservazioni.

⁽¹⁾ Nomenclatura delle unità territoriali statistiche nella CE.

REGOLAMENTO (CE) N. 71/2001 DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 2001

che stabilisce, per il mese di dicembre 2000, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione (2),

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agrimonetario dell'euro (3),

visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/1999 (5), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1713/ 93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il mese di magazzinaggio. Tale tasso di conversione agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese precedente. Tuttavia, per i rimborsi applicabili a partire dal 1º gennaio 1999, a seguito dell'introduzione del regime agrimonetario dell'euro a partire dalla stessa data occorre fissare i tassi di conversione limitatamente ai tassi di cambio specifici tra l'euro e le monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica.

In applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabi-(2) lire, per il mese di dicembre 2000, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di cambio specifico da utilizzare per la conversione in moneta nazionale dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 per il mese di dicembre 2000 figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2001. Esso si applica a decorrere dal 1º dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1. GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59. GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1. GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 94. GU L 195 del 28.7.1999, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 gennaio 2001, che stabilisce, per il mese di dicembre 2000, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

Tassi di cambio specifici			
1 EUR =	7,45834 340,698 8,68177 0,614545	corone danesi dracme greche corone svedesi lire sterline	

REGOLAMENTO (CE) N. 72/2001 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2001

che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione (2),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/ 98 (4), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1411/2000 della Commis-

- sione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2762/2000 (6).
- L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1. GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59. GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 22. (6) GU L 318 del 16.12.2000, pag. 31.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 12 gennaio 2001, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 (¹)	26,41	3,36
1701 11 90 (¹)	26,41	8,33
1701 12 10 (¹)	26,41	3,23
1701 12 90 (¹)	26,41	7,90
1701 91 00 (²)	25,45	12,59
1701 99 10 (²)	25,45	7,99
1701 99 90 (²)	25,45	7,99
1702 90 99 (³)	0,25	0,40

⁽¹) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2000

relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1999/2000

(2001/34/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) zucchero.
- È opportuno approvare tali accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità e, da un lato, gli Stati indicati nel protocollo, nonché, dall'altro lato, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1999/2000,

Articolo 2

Articolo 1

Sono approvati in nome della Comunità gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica della Congo, Figi, la Repubblica

cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la

Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno della

Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e

Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la

Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica

dell'India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il

Il testo degli accordi è allegato al presente regolamento.

periodo di consegna 1999/2000.

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi di cui all'articolo 1 allo scopo di impegnare la Comunità.

L'applicazione del protocollo n. 8 sullo zucchero ACP allegato alla quarta convenzione ACP-CE (1), divenuto protocollo n. 3 a decorrere dal 1º marzo 2000 a norma dell'articolo 3 della decisione n. 1/2000 del Comitato degli ambasciatori ACP/CE (2), e dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India (3) è garantita, ai sensi dei relativi articoli 1, paragrafo 2, nell'ambito della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello

GU L 229 del 17.8.1991, pag. 216. GU L 56 dell'1.3.2000, pag. 47. GU L 190 del 22.7.1975, pag. 35.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2000.

IT

Per il Consiglio Il Presidente J. GLAVANY

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1999/2000

A. Lettera n. 1

Bruxelles, 22 dicembre 2000

Signor,

IT

i rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 8 sullo zucchero ACP allegato alla quarta convenzione ACP-CE, divenuto protocollo n. 3 a decorrere dal 1º marzo 2000 a norma dell'articolo 3 della decisione n. 1/2000 del Comitato degli ambasciatori ACP/CE, e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue, ai sensi delle disposizioni di detto protocollo.

Per il periodo di consegna 1º luglio 1999-30 giugno 2000, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del protocollo, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti in:

- a) 52,37 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio;
- b) 64,65 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata della Sua risposta, costituisce un accordo tra i governi degli Stati ACP suddetti e la Comunità.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

The Call.

B. Lettera n. 2

Bruxelles, 22 dicembre 2000

Signor,

IT

mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:

«I rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 8 sullo zucchero ACP allegato alla quarta convenzione ACP-CE, divenuto protocollo n. 3 a decorrere dal 1º marzo 2000 a norma dell'articolo 3 della decisione n. 1/2000 del Comitato degli ambasciatori ACP/CE, e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue, ai sensi delle disposizioni di detto protocollo.

Per il periodo di consegna 1º luglio 1999-30 giugno 2000, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del protocollo, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti in:

- a) 52,37 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio;
- b) 64,65 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata della Sua risposta, costituisce un accordo tra i governi degli Stati ACP suddetti e la Comunità.»

Ho l'onore di confermarLe l'accordo dei governi degli Stati ACP di cui alla detta lettera su quanto precede.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

Per i governi degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3

For the Government of Barbados

Sandra L

For the Government of Belize

Pour le gouvernement de la République du Congo



Pour le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire



For the Government of the Sovereign Democratic Republic of Fiji



For the Government of the Cooperative Republic of Guyana



For the Government of Jamaica



For the Government of the Republic of Kenya



Pour le gouvernement de la République de Madagascar



For the Government of the Republic of Malawi



For the Government of the Republic of Mauritius




For the Government of Saint Kitts and Nevis



For the Government of the Republic of Suriname



For the Government of the Kingdom of Swaziland



For the Government of the United Republic of Tanzania

For the Government of the Republic of Trinidad and Tobago

2. M. forder

For the Government of the Republic of Uganda



For the Government of the Republic of Zambia



For the Government of the Republic of Zimbabwe



ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1999/2000

A. Lettera n. 1

Bruxelles, 13 novembre 2000

Signor,

IT

i rappresentanti dell'India e quelli della Commissione in nome della Comunità europea hanno convenuto quanto segue, nell'ambito dei negoziati previsti all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Repubblica dell'India e la Comunità europea.

Per il periodo di consegna 1º luglio 1999-30 giugno 2000, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo citato sono fissati, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo:

- a) 52,37 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio;
- b) 64,65 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermare che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo governo e la Comunità.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

B. Lettera n. 2

Bruxelles, 13 novembre 2000

Signor,

IT

mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:

«I rappresentanti dell'India e quelli della Commissione in nome della Comunità europea hanno convenuto quanto segue, nell'ambito dei negoziati previsti all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Repubblica dell'India e la Comunità europea.

Per il periodo di consegna 1º luglio 1999-30 giugno 2000, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo citato sono fissati, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo:

- a) 52,37 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio;
- b) 64,65 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermare che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo governo e la Comunità».

Ho l'onore di confermarle l'accordo del mio governo di cui alla lettera stessa, su quanto precede.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Repubblica dell'India

M. J. mg/

DECISIONE N. 4/2000 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-LITUANIA del 13 dicembre 2000

recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Repubblica di Lituania al programma di azione comunitario «Gioventù»

(2001/35/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

IT

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra (¹), in particolare l'articolo 110,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 110 dell'accordo europeo e del suo allegato XX, la Lituania può partecipare a programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o a altre azioni della Comunità, tra gli altri, nel settore della gioventù.
- (2) Ai sensi dello stesso articolo il Consiglio di associazione stabilisce le condizioni e le modalità della partecipazione della Lituania a tali attività.
- (3) A seguito della decisione n. 2/98 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra (²), del 30 ottobre 1998, la Lituania partecipa dal 1º novembre 1998 al programma Gioventù per l'Europa ed ha espresso il desiderio di partecipare al nuovo programma Gioventù,

DECIDE:

Articolo 1

La Lituania partecipa al programma d'azione comunitario «Gioventù» (in appresso «programma Gioventù»), conformemente alle condizioni e alle modalità descritte negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per la durata del programma Gioventù, a partire dal 1º gennaio 2000.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2000.

Per il Consiglio di associazione Il Presidente H. VÉDRINE

⁽¹⁾ GU L 51 del 20.2.1998, pag. 3. (2) GU L 307 del 17.11.1998, pag. 15.

ALLEGATO I

Condizioni e modalità della partecipazione della Repubblica di Lituania al programma Gioventù

- 1. La Lituania partecipa alle attività del programma Gioventù (in appresso denominato «il programma») nel rispetto salvo altre disposizioni della presente decisione degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione n. 1031/2000/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma d'azione comunitario Gioventù (¹).
- 2. A norma dell'articolo 5 della decisione n. 1031/2000/CE, nonché delle disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo all'agenzia nazionale Gioventù, adottate dalla Commissione, la Lituania crea la struttura adeguata per la gestione coordinata delle azioni del programma a livello nazionale e adotta le misure necessarie a garantire l'adeguato finanziamento di tale agenzia, che nell'ambito del programma riceverà contributi per le sue attività. La Lituania adotta tutte le altre misure necessarie per una gestione efficace del programma a livello nazionale.
- Per partecipare al programma, la Lituania versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità descritte nell'allegato II.
 - Al fine di tener conto degli sviluppi del programma o dell'evoluzione della capacità di assorbimento della Lituania, il comitato di associazione è autorizzato, se necessario, ad adeguare il contributo, in modo da evitare squilibri di bilancio nell'attuazione dei programmi.
- 4. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini lituani aventi diritto, sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini aventi diritto nella Comunità.
 - La Commissione può prendere in considerazione anche esperti lituani, quando, conformemente alle pertinenti disposizioni della decisione n. 1031/2000/CE nomina esperti indipendenti che forniscano assistenza per la valutazione dei progetti.
- 5. Al fine di garantire la dimensione comunitaria del programma, per essere ammissibili al sostegno finanziario della Comunità i progetti e le attività devono includere almeno un partner appartenente ad uno degli Stati membri della Comunità.
- 6. Per le azioni a gestione decentrata, nonché per il sostegno finanziario alle attività dell'agenzia nazionale creata conformemente al precedente punto 2, alla Lituania saranno assegnati fondi in base alla suddivisione annuale della dotazione finanziaria del programma decisa a livello comunitario e al contributo della Lituania al programma. Il sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali non sarà mai superiore al 50 % del bilancio a favore del programma di lavoro dell'agenzia nazionale.
- 7. Gli Stati membri della Comunità e la Lituania si impegneranno al massimo, nell'ambito delle attuali disposizioni, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno di giovani e di altre persone aventi diritto, che viaggiano tra la Lituania e gli Stati membri della Comunità nel quadro della loro partecipazione ad attività contemplate dalla presente decisione.
- 8. La Lituania esenta le attività contemplate dalla presente decisione da imposte indirette e dazi doganali e non applica divieti e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni relative a beni e servizi destinati ad essere utilizzati nell'ambito di tali attività.
- 9. Fatte salve le responsabilità della Commissione delle Comunità europee e della Corte dei conti delle Comunità europee nel monitoraggio e nella valutazione del programma, conformemente all'articolo 13 della decisione n. 1031/2000/CE, la partecipazione della Lituania al programma sarà oggetto di controllo costante e congiunto da parte della Commissione delle Comunità europee e della Lituania. La Lituania presenta alla Commissione apposite relazioni e partecipa ad altre attività specifiche organizzate dalla Comunità in questo contesto.
- 10. Ai sensi dei regolamenti finanziari della Comunità, le intese contrattuali concluse con o da organismi lituani disciplinano i controlli e le verifiche contabili da esperirsi da parte o sotto il controllo della Commissione e della Corte dei conti. Le verifiche contabili possono essere eseguite con lo scopo di controllare le entrate e le spese di tali organismi relativamente ai loro obblighi contrattuali nei confronti della Comunità. Le competenti autorità lituane provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.
 - Le disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo all'agenzia nazionale Gioventù, adottate dalla Commissione, si applicheranno alle relazioni tra Lituania, Commissione e agenzia nazionale lituana. Nel caso di irregolarità, negligenze o frodi imputabili all'agenzia nazionale lituana, le autorità lituane sono responsabili per i fondi non recuperati.

- 11. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 8 della decisione n. 1031/2000/CE il programma Gioventù, i rappresentanti della Lituania parteciperanno al comitato di programma in qualità di osservatori, per i punti che li riguardano. Per la discussione degli altri punti e al momento del voto, tale comitato si riunirà senza la presenza di rappresentanti lituani.
- 12. La lingua utilizzata per ogni tipo di contatto con la Commissione, nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.
- 13. La Comunità e la Lituania possono interrompere le attività contemplate dalla presente decisione in qualsiasi momento previo preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento dell'interruzione continueranno e verranno portate a termine ai sensi delle condizioni stabilite nella presente decisione.

ALLEGATO II

Contributo finanziario della Repubblica di Lituania al programma

- Il contributo finanziario che la Lituania dovrà versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare al programma nel 2000 sarà di 699 000 EUR.
 - Nel corso del 2000, il Consiglio di associazione stabilirà l'importo del contributo che la Lituania dovrà versare per i prossimi anni del programma.
- 2. La Lituania verserà il contributo di cui sopra, attingendo in parte al bilancio nazionale lituano e in parte dal programma nazionale PHARE per la Lituania. Tramite una procedura di programmazione separata PHARE, i fondi PHARE richiesti saranno trasferiti alla Lituania mediante una convenzione finanziaria separata. Tali fondi, insieme agli importi provenienti dal bilancio nazionale lituano, rappresenteranno il contributo nazionale della Lituania, che sarà usato dal paese per effettuare i versamenti a fronte delle annuali richieste di fondi della Commissione.
- 3. I fondi PHARE saranno chiesti secondo il seguente prospetto:
 - 340 000 EUR per il contributo al programma nel 2000,
 - la parte rimanente del contributo della Lituania proverrà dal bilancio statale lituano.
- 4. Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (¹) si applica, in particolare, alla gestione del contributo della Lituania.
 - Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti lituani nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori del comitato di cui all'allegato I, punto 11, o ad altre riunioni nel quadro dell'attuazione del programma, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili agli esperti non governativi degli Stati membri dell'Unione europea.
- 5. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà alla Lituania una richiesta di fondi, che corrisponderà al suo contributo al programma.
 - Il contributo è espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.
 - In risposta alla richiesta di fondi, la Lituania verserà il proprio contributo:
 - entro il 1º maggio per la parte finanziata dal bilancio nazionale, purché la Commissione invii la richiesta di fondi prima del 1º aprile, altrimenti il versamento verrà effettuato al più tardi un mese dopo l'invio della richiesta di fondi,
 - entro il 1º maggio per la parte finanziata dai fondi PHARE, purché gli importi corrispondenti siano stati inviati alla Lituania entro tale data, altrimenti il versamento avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tali fondi sono stati inviati alla Lituania.

Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte della Lituania, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

^{(&#}x27;) GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2779/98 (GU L 347 del 23.12.1998, pag. 3).

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2000

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Giamaica

[notificata con il numero C(2000) 4077]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/36/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (2), in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- Un esperto della Commissione si è recato in Giamaica (1) per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità.
- (2) Le disposizioni della legislazione giamaicana in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.
- In Giamaica, la «Veterinary Services Division (VSD) of the Ministry of Agriculture» è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente.
- Le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario.
- Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/ registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

- Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti e un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi della direttiva 92/48/CEE (3), allegato II, punti da 1 a 7. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione della VSD alla Commissione. La VSD è pertanto tenuta ad accettare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/493/CEE.
- A seguito delle garanzie fornite dalla VSD per quanto riguarda i gasteropodi marini congelati che la Giamaica intende esportare nella Comunità, la Commissione ha adottato la decisione 2001/37/CE, del 22 dicembre 2000, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di gasteropodi marini originari della Giamaica (4).
- Oltre ai requisiti previsti dalla direttiva 91/492/CEE del Consiglio, i gasteropodi marini congelati devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla direttiva 91/493/CEE conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della medesima. A tal fine, la decisione 2001/37/CE designa le zone di produzione nelle quali i gasteropodi marini possono essere raccolti e dalle quali possono essere esportati nella Comunità. È altresì necessario fissare l'elenco degli stabilimenti in provenienza dai quali devono essere autorizzate le importazioni nonché il modello di certificato sanitario che deve scortare le importazioni di gasteropodi marini congelati.
- La VSD ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva.
- Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. (1) GU L 268 del 24.7.1771, pmg. (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41. (4) Vedi pagina 64 della presente Gazzetta ufficiale.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

IT

Articolo 1

La «Veterinary Services Division (VSD) of the Ministry of Agriculture» è l'autorità competente in Giamaica per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Giamaica devono rispondere alle seguenti condizioni:

- ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;
- 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;
- 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «GIAMAICA» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

Articolo 3

- 1. Il certificato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.
- 2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della VSD, nonché il sigillo ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della GIAMAICA destinati alla Comunità economica europea, compresi i gasteropodi marini congelati, ad esclusione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi e dei tunicati in qualsiasi forma

		Numero di riferimento:
Pae	ese speditore:	GIAMAICA
Autorità competente:		«Veterinary Services Division (VSD) of the Ministry of Agriculture»
I.	Identificazione dei prodotti della	pesca
	— Descrizione del prodotto della pe	sca/dell'acquacoltura (¹):
	— Specie (nome scientifico):	
	— Stato e tipo di trattamento (²):	:
	— Numero di codice (eventuale):	
	— Tipo d'imballaggio:	
	— Numeri di colli:	
	— Peso netto:	
	— Temperatura richiesta per la cons	ervazione e il trasporto:
II.	Origine dei prodotti	
	Nome/i e numero/i di riconoscimer del/dei deposito/i frigorifero/i ricono verso la CE:	nto/registrazione ufficiale/i dello/degli stabilimento/i, della/delle nave/i officina o osciuti o della/delle nave/i congelatrice/i registrata/e dalla VSD per l'esportazione
III.	Destinazione dei prodotti	
	I prodotti sono spediti	
	da:	(luogo di spedizione)
	a:	(paese e luogo di destinazione)
	con il seguente mezzo di trasporto:	
	Nome e indirizzo dello speditore:	
	Nome del destinatario e indirizzo del	luogo di destinazione:

⁽¹) Depennare la menzione inutile. (²) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva.

IV. Attestato sanitario

ΙT

- L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati:
 - 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
 - 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai caiptoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
 - 6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici e microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.
 - 7) inoltre, nel caso di gasteropodi marini congelati o trasformati, questi sono stati ottenuti in zone di produzione riconosciute ai sensi dell'allegato alla decisione 2001/37/CE della Commissione, del 22 dicembre 2000, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di gasteropodi marini originari della Giamaica (¹).
- Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalla direttiva 91/492/CEE, dalla direttiva 91/493/CEE, dalla direttiva 92/48/CEE, dalla decisione 2001/36/CE e dalla decisione 2001/37/CE.

Fatto a		il
	(luogo)	(data)
Timbro ufficiale (²)		
		Firma dell'ispettore ufficiale (²) (nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

⁽¹⁾ Cfr. pagina 64 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

ALLEGATO B

ELENCO DEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI

Numero di riconoscimento	Nome	Città Regione	Categoria
VSDJ/DYC-007	DYC Fishing Ltd	Kingston	PP
VSDJ/JAL-003	Jamaica Aquaculture Ltd	Barton Isles, St. Elizabeth	PP
VSDJ/TRE-009	Tonrick Enterprise Ltd	Yallahs, St. Thomas	PP
VSDJ/LK-040	Lady Kim (Stanley Mohammed)	Lionel Town Clarendon	ZV

PP: Stabilimento di trasformazione (Processing Plant).

ZV: Nave officina.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2000

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di gasteropodi marini originari della Giamaica

[notificata con il numero C(2000) 4080]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/37/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- Un esperto della Commissione ha effettuato un'ispezione (1) in Giamaica per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione di gasteropodi marini destinati alla Comunità.
- In conformità dell'articolo 1 della direttiva 91/492/CEE, escluse le disposizioni in materia di purificazione, la presente direttiva si applica agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini.
- Le disposizioni della legislazione della Giamaica attribuiscono alla «Veterinary Services Division (VSD) of the Ministry of Agriculture» il compito di effettuare l'ispezione sanitaria dei gasteropodi marini nonché di sorvegliare le condizioni di igiene e di salubrità della loro produzione. Le suddette disposizioni conferiscono alla VSD il potere di autorizzare o vietare la raccolta di gasteropodi marini in determinate zone.
- In Giamaica la VSD e i suoi laboratori sono in grado di (4) vigilare sull'effettiva applicazione della legislazione in vigore.
- Le competenti autorità della Giamaica si sono impegnate (5) a comunicare regolarmente e celermente alla Commissione informazioni sull'eventuale presenza di plancton contenente tossine nelle zone di raccolta.
- Le competenti autorità della Giamaica hanno fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato della direttiva 91/ 492/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione, il riconoscimento dei centri di spedizione e di depura-

zione, i controlli sanitari e la sorveglianza della produzione.

- In conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), sub ii), della direttiva 91/492/CEE, è necessario delimitare le zone di produzione nelle quali i gasteropodi marini possono essere prelevati e dalle quali possono essere importati. Tale delimitazione deve essere effettuata sulla base di una comunicazione della VSD alla Commissione. La VSD deve pertanto garantire l'osservanza delle condizioni previste a tal fine all'articolo 9, punto 3, della direttiva 91/492/CEE. Essa è tenuta a comunicare alla Commissione qualsiasi cambiamento relativamente al riconoscimento delle zone di produzione.
- La Giamaica può figurare nell'elenco dei paesi terzi che (8)soddisfano le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 91/492/CEE, con riguardo ai gasteropodi marini.
- La Giamaica desidera esportare nella Comunità gasteropodi marini congelati. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), oltre ai requisiti previsti dalla direttiva 91/492/CEE, i prodotti di cui trattasi devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla direttiva 91/493/CEE. A tal fine è necessario designare le zone di produzione nelle quali i gasteropodi marini possono essere raccolti e dalle quali possono essere esportati nella Comunità. Inoltre, la decisione 2001/36/CE, del 22 dicembre 2000, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Giamaica (3) fissa l'elenco degli stabilimenti in provenienza dai quali devono essere autorizzate le importazioni nonché il modello di certificato sanitario che deve scortare le importazioni.
- Le condizioni particolari d'importazione si applicano salve restando le decisioni adottate in applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (4), modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE (5).
- Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.7.1771, pmg. (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽³⁾ Vedi pagina 59 della presente Gazzetta ufficiale. (4) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. (5) GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

IT

Articolo 1

La «Veterinary Services Division (VSD) of the Ministry of Agriculture» è l'autorità competente nella Giamaica per la verifica e la certificazione della conformità dei gasteropodi marini con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE.

Articolo 2

I gasteropodi marini originari della Giamaica e destinati al consumo umano devono provenire dalle zone di produzione autorizzate elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore dopo 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

		Località		
Numero	Nome	Latitudine	Longitudine	Categoria
1	Pedro Bank	16° 56′	77° 53′	A
		17° 08′	77° 53′	
		16° 46′	78° 20′	
		17° 14′	78° 20′	
2	Pedro Bank	16° 46′	78° 20′	A
		17° 14′	78° 20′	
		16° 56′	78° 40′	
		17° 32′	78° 40′	
3	Pedro Bank	16° 56′	77° 53′	A
		17° 08′	77° 53′	
4	Pedro Bank	16° 56′	78° 40′	A
		17° 11′	78° 40′	
		16° 46′	78° 52′	
		17° 14′	78° 52′	
5	Pedro Bank	17° 36′	78° 52′	A
		17° 14′	78° 52′	
		17° 11′	78° 40′	
		17° 32′	78° 40′	

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2000

recante modifica della decisione 97/20/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini

[notificata con il numero C(2000) 4083]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/38/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- La decisione 97/20/CE della Commissione (3), modificata (1) da ultimo dalla decisione 2000/332/CE (4), fissa l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione per il consumo umano di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma.
- La decisione 2001/37/CE della Commissione (5) stabilisce le condizioni particolari d'importazione di gasteropodi marini originari della Giamaica e la decisione 2001/36/CE della Commissione (6) stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Giamaica, compresi i gasteropodi marini congelati. Occorre pertanto modificare la decisione 97/ 20/CE includendo la Giamaica nella parte I dell'elenco.

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 97/20/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2000.

Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione

GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1.
GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.
GU L 6 del 10.1.1997, pag. 46.
GU L 114 del 13.5.2000, pag. 40.
Vedi pagina 64 della presente Gazzetta ufficiale.
Vedi pagina 59 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma e destinati all'alimentazione umana

- I. Paesi terzi oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/492/CEE:
 - AU AUSTRALIA
 - CL CILE

IT

- JM GIAMAICA (unicamente per i gasteropodi marini)
- KR COREA DEL SUD
- MA MAROCCO
- PE PERÙ
- TN TUNISIA
- TR TURCHIA
- VN REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM
- II. Paesi terzi che possono essere oggetto di una decisione provvisoria in base alla decisione 95/408/CE:
 - CA CANADA
 - FO ISOLE FÆRØER
 - GL GROENLANDIA
 - NZ NUOVA ZELANDA
 - TH THAILANDIA (solamente per i prodotti sterilizzati o sottoposti a trattamento termico secondo le condizioni stabilite dalla decisione 93/25/CEE della Commissione)
 - US STATI UNITI D'AMERICA

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2000

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Repubblica ceca

[notificata con il numero C(2000) 4085]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/39/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (2), in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- Un esperto della Commissione si è recato nella Repubblica ceca per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità.
- Le disposizioni della legislazione della Repubblica ceca (2) in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono esssere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.
- (3) Nella Repubblica ceca, la «State Veterinary Administration (SVA)» è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente.
- Le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario.
- Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), (5) della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/ registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.
- Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), (6) della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti e un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi della direttiva 92/48/CEE (3), allegato II, punti da 1 a 7. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione dell'SVA alla Commissione. La SVA è pertanto tenuta ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/493/CEE.

- La SVA ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva.
- Le importazioni di prodotti della pesca dalla Repubblica ceca sono principalmente costituite da pesci di acqua dolci vivi (soprattutto carpe) provenienti da allevamenti ittici e destinati al consumo umano diretto o alla trasformazione diretta. È quindi necessario istituire condizioni particolari di importazione e requisiti in materia di certificazione intesi ad evitare che, in occasione dell'importazione di animali vivi destinati al consumo umano, possano penetrare nella Comunità malattie che colpiscono gli animali d'acquacoltura.
- È opportuno che le condizioni particolari d'importazione si applichino salve restando le decisioni adottate in applicazione della direttiva 91/67/CEE, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (4), modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE (5).
- Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La «State Veterinary Administration (SVA)» è l'autorità competente nella Repubblica ceca per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

- Fatte salve le disposizioni applicabili in materia di protezione della salute degli animali, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Repubblica ceca devono rispondere alle seguenti condizioni:
- 1.1. ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

⁽¹) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. (²) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31. (³) GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. (5) GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.

1.2. i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;

IT

- 1.3. ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «REPUBBLICA CECA» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza;
- 1.4. inoltre, su ciascun recipiente contenente pesci vivi deve essere apposta un'etichetta recante la seguente dicitura: «Prodotto destinato esclusivamente al consumo umano diretto o alla trasformazione diretta. Da non reimmettere nelle acque comunitarie.»
- 2. Gli Stati membri provvedono affinché i pesci vivi importati dalla Repubblica ceca non siano reimmessi nelle acque comunitarie.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della SVA, nonché il sigillo ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della REPUBBLICA CECA destinati alla Comunità economica europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

		Numero di riferimento:
Pae	ese speditore:	REPUBBLICA CECA
Au	torità competente:	«State Veterinary Administration (SVA)»
I.	Identificazione dei prodotti della	pesca
	Descrizione del prodotto della per	sca/dell'acquacoltura (¹):
	— Specie (nome scientifico):	
	— Stato e tipo di trattamento (²):	:
	— Numero di codice (eventuale):	
	— Tipo d'imballaggio:	
	— Numero di colli:	
	— Peso netto:	
	— Temperatura richiesta per la conse	ervazione e il trasporto:
II.	Origine dei prodotti	
		o/registrazione uficiale/i dello/degli stabilimento/i, della/delle nave/i officina o del/dei della/delle nave/i congelatrice/i registrata/e dalla SVA per l'esportazione verso la CE:
III.	Destinazione dei prodotti	
	I prodotti sono spediti	
	da:	(luogo di spedizione)
	a:	/
		(paese e luogo di destinazione)
	con il seguente mezzo di trasporto:	
	Nome e indirizzo dello speditore:	
	Nome del destinatario e indirizzo del	luogo di destinazione:

⁽¹⁾ Depennare la menzione inutile.

⁽²) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva.

IV. Attestato sanitario

IT

- L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati:
 - 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
 - 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
 - 6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici e microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.
- Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalla direttiva 91/493/CEE, dalla direttiva 92/48/CEE e dalla decisione 2001/39/CE.

V. Attestato zoosanitario (1)

L'ispettore ufficiale certifica che i pesci vivi o gli animali d'acquacoltura sopra designati:

- 1) sono esclusivamente destinati al consumo umano diretto o alla trasformazione diretta e non possono essere reimmessi nelle acque della Comunità;
- 2) non presentavano alcun segno clinico di malattia il giorno del carico.

Fatto a		il
	(luogo)	(data)
 Timbro		
ufficiale (²)		firma dell'ispettore ufficiale (²)
		(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

⁽¹) Esclusivamente per pesci vivi o animali d'acquacoltura destinati al consumo umano diretto o alla trasformazione diretta.

⁽²) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

ALLEGATO B

ELENCO DEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI

Numero di riconoscimento	Nome	Città Regione	Categoria
CZ 425	Rybárství Trebon a.s.	TREBON JINDRICHUV HRADEC	PP
CZ 429	Rybárství Telc, a.s.	TELC JIHLAVA	PP
CZ 430	Ing. Savo Mardesic-Antun Mardesic	PRAHA 4	PP
CZ 433	Rybníkárství Pohorelice, a.s.	POHORELICE BRECLAV	PP
CZ 435	Zpracovna ryb Klatovy-Tajanov	KLATOVY KLATOVY	PP
CZ 438	Lísno s.r.o., Konopiste	BENESOV BENESOV	PP
CZ 1001	Blatenská ryba s.r.o.	BLATNA STRAKONICE	PP
CZ 1002	Rybníkárství Hluboká a.s.	HLUBOKA N. VLTAVOU CESKE BUDEJOVICE	PP
CZ 1003	Rybárství Tábor a.s.	TABOR TABOR	PP
CZ 1004	Rybárství Trebon a.s.	TREBON JINDRICHUV HRADEC	PP
CZ 1005	Klatovské rybárství a.s.	KLATOVY KLATOVY	PP
CZ 1006	Ceské rybárství s.r.o. Mariánské Lázne	MARIÁNSKÉ LÁZNE CHEB	PP
CZ 1007	Rybárství Chlumec nad Cidl. A.s.	CHLUMEC NAD. CIDL. HRADEC KRÁLOVÉ	PP
CZ 1008	Rybníkárství Pohorelice a.s.	POHORELICE BRECLAV	PP
CZ 1009	Rybárství Telc a.s.	TELC JIHLAVA	PP
CZ 1010	Rybárství Velké Mezirící a.s.	VELKE MEZIRICI ZDAR NAD SAZAVOU	PP
CZ 1013	Výzkumný ústav rybárský a hydro- biologický Jihoceské university se sídlem ve Vodnanech	VODNANY STRAKONICE	PP
CZ 1014	Skolní rybárství SRS Protivín	PROTIVIN PÍSEK	PP
CZ 1015	Lísno s.r.o., Konopiste	KONOPISTE BENESOV	PP



Numero i riconoscimento	Nome	Città Regione	Categoria
CZ 1016	Jeroným Colloredo-Mansfeld, Lesní a rybárská správa Zbiroh	ZBIROH ROKYCANY	PP
CZ 1017	Kinského rybárství s.r.o.	ZDAR N. SAZAVOU ZDAR N. SAZAVOU	PP
CZ 1018	Lesy a rybníky mesta Ceských Budejovic s.r.o.	CESKE BUDEJOVICE CESKE BUDEJOVICE	PP
CZ 1020	Stici Iíhen s.r.o.	TABOR TABOR	PP
CZ 1023	Petruz zdar s.r.o. rýbárství Nové Hrady	NOVE HRADY V JIZ. CECHACH CESKE BUDEJOVICE	PP
CZ 1024	Krystof Jaroslav Kolowrat Krabowský	OPOCNO RYCHNOV N.K.	PP
CZ 1025	Ing. Dalibor Vojkovský, Rybárství Tylov	KRNOV BRUNTAL	PP
CZ 1028	Chov ryb Jistebník s.r.o.	JISTEBNIK NOVÝ JICIN	PP
CZ 1029	Ing. Vladislav Kubec KF Holýsov	HOLYSOV PELHRIMOV	PP
CZ 1030	Mestské lesy	DOMAZLICE DOMAZLICE	PP
CZ 1032	Rybárství Lnáre s.r.o.	LNARE STRAKONICE	PP
CZ 1033	Rybárství Kardasova Recice, s.r.o.	KAPLICE CESKÝ KRUMLOV	PP
CZ 1036	Rybárství Ruzicka s.r.o.	ZDAR N. SAZAVOU ZDAR N. SAZAVOU	PP
CZ 1038	Mestské hospodárstvi Vodnany, s.r.o.	VODNANY STRAKONICE	PP
CZ 1039	Karel Schwarzenbergh, Lesní správa Orlik nad Vltavou	CIMELICE PÍSEK	PP
CZ 1040	Svarc-chov ryb na oteplené vode	VELKA BYSTRICE OLOMOUC	PP
CZ 1042	Rybárství Hodonín s.r.o.	HODONÍN HODONÍN	PP
CZ 1043	Sticí líhen ESOX, s.r.o.	TABOR TABOR	PP
CZ 1044	Josef Vanek	LIBOVA TABOR	PP
CZ 1045	Sofisch-Trading, s.r.o.	SOBESLAV TABOR	PP
CZ 1046	Salmo, Zdenek Masat	TABOR TABOR	PP

PP: Stabilimento di trasformazione (Processing Plant).

Numero di riconoscimento	Nome	Città Regione	Categoria
CZ 1047	Rybárství Litomysl, s.r.o.	LITOMYSL SVITAVY	PP
CZ 1048	Pálava Pasohlávky, s.r.o.	PASOHLAVKY BRECLAV	PP
CZ 1050	Nieslanik a syn, Chov a prodej ryb	JABLUNKOV FRYDEK-MISTEK	PP
CZ 1052	Státní rybárství s.p. Hluboká n. Vltavou	HAVLOVICE CHRUDIM	PP
CZ 1053	Krsek Václav, Chov lososovitých ryb	KUNVALD USTI NAD ORLICI	PP
CZ 1054	Rybárství a chov drubeze, Zdenek Horák	NOVA DEDINA OLOMOUC	PP
CZ 1055	Rantep Jeseník, s.r.o.	JESENIK JESENIK	PP
CZ 1057	Ceský rybárský svaz, MO Nový Bor	NOVY BOR CESKA LIPA	PP
CZ 1058	Dvur Lnár, s.r.o.	LNARE STRAKONICE	PP
CZ 1060	Ing. Ivan Jaros, Rybníkárství	JINDRICHUV HRADEC JINDRICHUV HRADEC	PP
CZ 1062	Rybarství Jindrichuv Hradec, s.r.o.	KAMENICE NAD LIPOU PELHRIMOV	PP
CZ 1063	Rybnicní hospodárství, s.r.o.	LÁZNE BOHDANEC PARDUBICE	PP
CZ 1065	Ing. Joachimsthai Martin	ZIROVNICE PELHRIMOV	PP
CZ 1066	Alcedor, s.r.o.	CESKE BUDEJOVICE CESKE BUDEJOVICE	PP
CZ 1067	Pavel Duda	TABOR TABOR	PP
CZ 1068	Rybarstvi Vysociny, v.o.s.	CHOTEBOR Havlickuv Brod	PP
CZ 3003	Fjord Bohemia, spol. s.r.o.	PRAHA 9 PRAHA	PP
CZ 3651	Lesy Hluboká n. Vltavou, a.s.	HLUBOKA N. VLTAVOU CESKE BUDEJOVICE	PP

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2000

recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana

[notificata con il numero C(2000) 4086]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/40/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ΙT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di peasi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1), modificata da ultimo dalla decisione 98/ 603/CE (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- La decisione 97/296/CE della Commissione (3), modificata da ultimo dalla decisione 2000/674/CE (4), elenca i paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana. La parte I dell'allegato elenca i nomi dei paesi e territori oggetto di una specifica decisione e la parte seconda quelli conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE.
- Le decisioni della Commissione 2001/36/CE (5) e 2001/ (2)39/CE (6) fissano condizioni specifiche di importazione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari rispettivamente della Giamaica e della Repubblica ceca. La Giamaica e la Repubblica ceca devono essere pertanto aggiunte alla parte I dell'allegato.
- La gravità delle carenze constatate nel corso di un'ispe-(3) zione effettuata a Saint Vincent e Grenadine non consente di autorizzare le importazioni di prodotti della

- pesca da tale paese, che deve essere pertanto depennato dall'elenco dell'allegato.
- Le misure previste dalla presente decisione sono (4) conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla presente decisione sostituisce l'allegato alla decisione 97/296/CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2000.

Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione

GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.
GU L 289 del 28.10.1998, pag. 36.
GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21.
GU L 280 del 4.11.2000, pag. 59.
Vedi pagina 59 della presente Gazzetta ufficiale.
Vedi pagina 68 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

ELENCO DEI PAESI TERZI DAI QUALI È AUTORIZZATA L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA, SOTTO QUALSIASI FORMA, DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

I. Paesi e territori oggetto di una specifica decisione in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio

AL — ALBANIA MG — MADAGASCAR AR — ARGENTINA MR — MAURITANIA AU — AUSTRALIA MU — MAURIZIO BD — BANGLADESH MV — MALDIVE BR — BRASILE MX — MESSICO CA — CANADA MY — MALAYSIA CI — COSTA D'AVORIO NA — NAMIBIA CL — CILE NG — NIGERIA CN — CINA NZ — NUOVA ZELANDA OM — OMAN CO — COLOMBIA CU — CUBA PA — PANAMA CZ — REPUBBLICA CECA PE — PERÙ EC — ECUADOR PH — FILIPPINE EE — ESTONIA PK — PAKISTAN FK — ISOLE FALKLAND PL — POLONIA FO — ISOLE FÆRØER RU — RUSSIA GH — GHANA SC — SEICELLE GM — GAMBIA SG — SINGAPORE GT — GUATEMALA SN — SENEGAL ID — INDONESIA TH — TAILANDIA TN — TUNISIA IN — INDIA IR — IRAN TW — TAIWAN JM — GIAMAICA TZ — TANZANIA JP — GIAPPONE UY — URUGUAY KR — COREA DEL SUD VE — VENEZUELA VN — VIETNAM LT — LITUANIA LV — LETTONIA YE — YEMEN ZA — SUDAFRICA

II. Paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio

AG — ANTIGUA E BARBUDA (¹)	DZ — ALGERIA
AN — ANTILLE OLANDESI	ER — ERITREA
AO — ANGOLA	FJ — FIGI
AZ — AZRBAGIAN (²)	GA — GABON
BJ — BENIN	GD — GRENADA
BS — BAHAMAS	GL — GROENLANDIA
BY — BELARUS	GN — GUINEA CONAKRY
BZ — BELIZE	HK — HONG KONG
CH — SVIZZERA	HN — HONDURAS
CM — CAMERUN	HR — CROAZIA
CR — COSTA RICA	HU — UNGHERIA (3)
CY — CIPRO	IL — ISRAELE

Autorizzato unicamente per le importazioni di pesce fresco. Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.

MA — MAROCCO

⁽³) Autorizzato unicamente per l'importazione di animali vivi destinati al consumo umano diretto.

UG — UGANDA

IT

PF — POLINESIA FRANCESE

KE — KENYA

LK — SRI LANKA

SB — ISOLE SALOMONE

MM — MYANMAR

SH — SANT'ELENA

MT — MALTA

MZ — MOZAMBICO

NC — NUOVA CALEDONIA

NT — TOGO

NI — NICARAGUA

RO — ROMANIA

RO — ROMANIA

SB — ISOLE SALOMONE

SH — SANT'ELENA

SI — SLOVENIA

TG — TOGO

TG — TOGO

TR — TURCHIA

PG — PAPUA NUOVA GUINEA US — STATI UNITI D'AMERICA

PM — SAINT PIERRE E MIQUELON ZW — ZIMBABWE

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 2388/2000 della Commissione, del 13 ottobre 2000, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 264 del 18 ottobre 2000)

A pagina 186, il testo del codice NC 2501 00 51 (colonna 2):

Dopo la parola «denaturati», aggiungere la nota a piè pagina «(2)».

Alla fine del testo, sostituire la nota «(2)», con quella numero «(1)».

Sostituire l'attuale nota (1) a piè pagina con la seguente nota (1):

«L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione — GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 71 e successive modifiche].»

A pagina 734, codice NC 0808 20 50, due ultime righe, colonna 2:

anziché: «35,4»,

IT

leggi: «35,7».

A pagina 749, codice NC 2204 30 96, «uguale o superiore a 195,4 EUR ma inferiore a 199,7 EUR», nella colonna 3: anziché: «17,4»,

leggi: «17».

Rettifica del regolamento (CE) n. 7/2001 della Commissione, del 4 gennaio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 2 del 5 gennaio 2001)

A pagina 7, nell'allegato, alla colonna «Codice NC»:

anziché: «0707 10 00», leggi: «0709 10 00».